

N. R.G. 25086/2013



TRIBUNALE CIVILE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25086/2013

tra

M.M. SPA

OPPONENTE

e

**I. SRL
CENTRO M. SRL**

OPPOSTA

Oggi 22 October 2013, innanzi al dott. Silvia Giani, sono comparsi:

Per METROPOLITANA MILANESE SPA omissis.

Per I. SRL e per CENTRO M. SRL, omissis.

Il difensore delle convenute opposte chiede la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e in ogni caso formula richiesta di concessione dei tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Il difensore dell'opponente, richiamate le eccezioni pregiudiziali già formulate, rilevato che non ha potuto visionare la documentazione prodotta dalla controparte, costituitasi solo in data 14 ottobre 2013, chiede termine per l'esame della detta documentazione e pertanto si oppone alla discussione in data odierna sulla provvisoria esecuzione.

Si associa alla richiesta dei tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

Il Giudice

Rilevato che l'opponente non si è costituito tempestivamente, consentendo alla controparte di visionare i documenti prodotti;

considerato pertanto che la discussione della provvisoria esecuzione alla prima udienza nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto e la richiesta da parte dell'opponente del termine a difesa determinerebbe la violazione del contraddittorio,

La modifica relativa all'art. 648 c.p.c. di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 9/8/2013 n 98, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma c.p.c., successivamente all'entrata in vigore del decreto (art. 78 L 69/13) e, dunque non è applicabile al procedimento in oggetto;

ritenuto peraltro che, quand'anche fosse applicabile, non potrebbe essere interpretato in modo da causare la violazione del principio del contraddittorio;

tenuto conto della congiunta richiesta dei tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.,
ritenuto pertanto di differire, nel caso di specie, la discussione della provvisoria esecuzione
all'udienza di discussione delle prove;

ritenuto altresì d'invitare le parti a depositare prima dell'udienza uno schema processuale
-predisposto dopo la cristallizzazione del thema *decidendum e probandum*- contenente
l'indicazione, per ciascun fatto, se esso sia stato contestato, quale dei documenti sia inerente al fatto
contestato e le eventuali richieste di prova orale inerenti al medesimo fatto.

P.Q.M.

concede alle parti i tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Invita l'opponente a formulare già nel primo termine una proposta conciliativa cui venga dato
riscontro dall'altra parte nella successiva memoria.

Invita altresì le parti a depositare prima dell'udienza lo schema secondo le indicazioni di cui in
motivazione.

Invita a depositare gli indici dei documenti aggiornati e in duplice copia.

Fissa per discussione della provvisoria esecuzione e per discussione delle prove, l'udienza del 8
gennaio, anzi su richiesta della convenuta opposta motivata da impedimento, del **14 gennaio 2014 h
11,30**

Il Giudice
dott. Silvia Giani

IL CASO.it